Assemblea Straordinaria Soci GIRC 09/05/2014

Inizio assemblea ore 12.10; Fine assemblea ore 13.00

Presenti: 14 Soci aventi diritto al voto

Deleghe: 3 (tot. voti 17)

Spada introduce e discute le modifiche da effettuare sullo Statuto presentandole punto per punto.

 Articolo 1: cambio di alcuni tempi verbali nella definizione del gruppo e della "sede provvisoria" definita come "definitiva".

Votazione: Unanimità favorevole.

Articolo 2: nessun cambiamento proposto. Articolo rimasto invariato.
 Votazione: Unanimità favorevole.

• Articolo 3: cambio di alcune parole nella definizione dei soci, abolizione della figura dei "soci fondatori" e dei "soci aggregati". Cambio di alcuni dei requisiti per l'elezione dei "soci onorari

Mucedda propone di valutare concretamente la possibilità di costituire, in un immediato futuro, il GIRC come associazione indipendente al di fuori dell'ATIt.

Martinoli ritiene che una soluzione del genere fosse antistorica al tempo della creazione del GIRC e lo sia a maggior ragione adesso. Il GIRC non deve sentirsi limitato nella sua individualità rispetto all'appartenenza all'ATIt. Ritiene anzi che l'ATIt faciliti la possibilità del GIRC di prendere contatti con altre associazioni e dunque ne favorisca un'apertura, in contrapposizione con un'eventuale chiusura che si potrebbe creare da una separazione delle due entità. L'ATIt non è una gabbia per il GIRC, è piuttosto un unione di gruppi che si propongono di agire in sinergia.

Scaravelli concorda con Martinoli, soprattutto rispetto alle difficoltà nella logistica del gruppo che ne deriverebbe con lo svincolarsi dall'ATIt (segreteria, amministrazione, ecc.). Tutte queste necessità sarebbero difficili da portare avanti autonomamente ed indipendentemente. Il GIRC ha una sua identità anche nei confronti di simili associazioni a livello internazionale, che per questioni chirotterologiche si interfacciano direttamente con esso e non con l'ATIt.

Spada suggerisce tuttavia che possa essere opportuno valutare meglio una certa autonomia economica del GIRC.

Martinoli si impegna a portare all'attenzione del nuovo Consiglio Direttivo dell'ATIt la questione economica del gruppo, magari aprendo ai coordinatori dei gruppi al suo interno (GIRC incluso) la futura discussione in merito. Giustifica inoltre la creazione dei soci aggregati in tempi storici, pur concordando l'inadeguatezza di simili figure nell'inquadramento attuale del gruppo.

Votazione: Unanimità favorevole.

Articolo 4: rivista la definizione dei CCL, eliminando inoltre il temine "locale" e trasformandoli
dunque in CC. Questo cambiamento consente la riorganizzazione di questi gruppi secondo un'ottica
di specializzazione rispetto a certe tematiche, piuttosto che per vicinanza geografica.
Votazione: Unanimità favorevole.

 Articolo 5: ammesse due deleghe per persona nella votazione di ciascuna Assemblea, in conseguenza dell'aumentato numero di soci e coerentemente con quanto già previsto in ATIt. L'intero articolo è stato riscritto per maggiore chiarezza e per rispettare i cambiamenti degli articoli precedenti.

Votazione: Unanimità favorevole.

 Articolo 6: puntualizzate le modalità di voto e cambiata la precedenza, da adesso in favore del socio più giovane, in caso di parità durante l'elezione del Consiglio Direttivo. La stessa priorità verrà prevista anche nello Statuto ATIt. Definito un limite più stringente nella rieleggibilità dei membri del Consiglio Direttivo (massimo 3 mandati consecutivi).

Ducci suggerisce prudenza rispetto alla rieleggibilità, visto che potrebbero verificarsi scenari in cui l'esiguo numero dei soci non sia in grado di ricoprire le cariche elettive.

Scaravelli ritiene che se ciò dovesse accadere, sarebbe opportuno che il gruppo si sciogliesse.

Votazione: Unanimità favorevole.

• Articolo 7: nessun cambiamento proposto. Articolo rimasto invariato. Votazione: Unanimità favorevole.

• Articolo 8: nessun cambiamento proposto. Articolo rimasto invariato. Votazione: Unanimità favorevole.

- Articolo 9: alcuni cambiamenti relativi alla ridefinizione dei CC prevista nell'articolo 4. Tali gruppi dovranno rendicontare con cadenza regolare il loro operato e gli incontri realizzati al Consiglio Direttivo e saranno necessari almeno 5 soci afferenti per consentirne la creazione in seno al GIRC. Votazione: Unanimità favorevole.
- Articolo 10: ridefinita l'entità e le modalità di acquisizione di eventuali fondi economici, in particolare la quota che l'ATIt può versare al GIRC. Specificata la necessità del GIRC di appoggiarsi all'ATIt per la gestione dei propri fondi, in quanto il GIRC, di per sé, non è un'entità giuridica in grado di gestire autonomamente eventuali entrate.

Votazione: Unanimità favorevole.

• Articolo 11: nessun cambiamento proposto. Articolo rimasto invariato.

Votazione: Unanimità favorevole.

• Articolo 12: ridefinito in due anni di non pagamento della quota associativa all'ATIt il termine entro cui un socio decade dall'essere iscritto al GIRC.

Martinoli riporta che per l'ATIt questo termine verrà portato ad un anno.

Spada suggerisce di adeguarsi all'ATIt, proponendo un anno di non pagamento come limite per la decadenza da socio GIRC.

Votazione della seconda versione suggerita da Spada: Unanimità favorevole.

• Articolo 13: nessun cambiamento proposto. Articolo rimasto invariato. Votazione: Unanimità favorevole.

• Articolo 14: nessun cambiamento proposto. Articolo rimasto invariato. Votazione: Unanimità favorevole.

Versione precedente

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E LOGO

Viene istituito, con il nome di "Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri" (Italian Chiroptera Research Group), un Gruppo senza fini di lucro, avente sede provvisoria presso l'Università degli Studi dell'Insubria, Via Dunant, 3 Varese.

Tale Gruppo confluisce all'interno dell'Associazione Teriologica Italiana (A.T.It.) accettandone in toto le finalità. Il Gruppo opererà all'interno dell'Associazione quale espressione operativa specializzata di essa. Il logo del Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri (G.I.R.C.) è un orecchione in volo con le ali aperte e ripiegate dietro il dorso con, in secondo piano, il contorno della luna.

ART. 2 - SCOPI DEL GRUPPO ITALIANO RICERCA CHIROTTERI

Il Gruppo non ha fini di lucro, è apartitico e aconfessionale.

Scopi del Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri sono:

- a) promuovere lo sviluppo della ricerca sui Chirotteri in Italia, sostenendo e proponendo lavori sia a carattere nazionale sia internazionale, finalizzati alla migliore conoscenza dei Chirotteri e degli ecosistemi di cui essi fanno parte;
- b) coordinare e promuovere iniziative volte alla tutela ed alla conservazione del patrimonio naturale, con particolare riferimento alla chirotterofauna;
- c) offrirsi come punto di riferimento consultivo per le istituzioni e gli Enti pubblici e privati nel campo delle conoscenze, della tutela e della ricerca sui Chirotteri;
- d) fungere da punto di riferimento nazionale nei confronti degli organismi internazionali in relazione a problematiche specifiche inerenti la chirotterofauna:
- e) coordinare e promuovere iniziative volte alla divulgazione di corrette informazioni sulla biologia dei Chirotteri.

Al fine di perseguire tali scopi il Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri può:

- a) costituire e finanziare al suo interno gruppi di lavoro operanti su tematiche specifiche;
- b) organizzare e patrocinare Convegni, Seminari, cicli di conferenze, riunioni e attività simili che favoriscano incontri e scambi di idee tra ricercatori italiani e stranieri operanti nel campo dello studio dei Chirotteri;
- c) promuovere la valorizzazione della stampa specialistica sulla biologia dei Chirotteri;
- d) collaborare in sinergia con tutte le Associazioni e le Organizzazioni, nazionali ed internazionali, che perseguono gli stessi scopi;

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E LOGO

Il "Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri" (Italian Chiroptera Research Group) è un'associazione senza fini di lucro, avente sede presso l'Università degli Studi dell'Insubria, Via Dunant, 3 Varese.

Il Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri confluisce all'interno dell'Associazione Teriologica Italiana (A.T.It.) accettandone in toto le finalità e opera all'interno di essa in modo indipendente, quale espressione operativa specializzata di essa. Il logo del Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri (G.I.R.C.) è un orecchione in volo con le ali aperte e ripiegate dietro il dorso con, in secondo piano, il contorno della luna.

ART. 2 - SCOPI DEL GRUPPO ITALIANO RICERCA CHIROTTERI

Il Gruppo non ha fini di lucro, è apartitico e aconfessionale.

Scopi del Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri sono:

- a) promuovere lo sviluppo della ricerca sui Chirotteri in Italia, sostenendo e proponendo lavori sia a carattere nazionale sia internazionale, finalizzati alla migliore conoscenza dei Chirotteri e degli ecosistemi di cui essi fanno parte;
- b) coordinare e promuovere iniziative volte alla tutela ed alla conservazione del patrimonio naturale, con particolare riferimento alla chirotterofauna;
- c) offrirsi come punto di riferimento consultivo per le istituzioni e gli Enti pubblici e privati nel campo delle conoscenze, della tutela e della ricerca sui Chirotteri;
- d) fungere da punto di riferimento nazionale nei confronti degli organismi internazionali in relazione a problematiche specifiche inerenti la chirotterofauna;
- e) coordinare e promuovere iniziative volte alla divulgazione di corrette informazioni sui Chirotteri.

Al fine di perseguire tali scopi il Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri può:

- a) costituire al suo interno gruppi di lavoro operanti su tematiche specifiche;
- b) organizzare e patrocinare Convegni, Seminari, cicli di conferenze, riunioni e attività simili che favoriscano incontri e scambi di idee tra ricercatori italiani e stranieri operanti nel campo dello studio dei Chirotteri;
- c) promuovere la valorizzazione della stampa specialistica sulla biologia dei Chirotteri;
- d) collaborare in sinergia con tutte le Associazioni e le Organizzazioni, nazionali ed internazionali, che perseguono gli stessi scopi;

 e) esercitare ogni altra attività che, direttamente o indirettamente, sia utile al raggiungimento dei fini predetti.

ART. 3 - SOCI

Sono da considerarsi tali tutte le persone fisiche o giuridiche regolarmente iscritte all'A.T.It., che intendano collaborare per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 previa l'approvazione del Consiglio Direttivo del Gruppo. Sono distinti in:

- a) Fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo del Gruppo;
- b) Ordinari: coloro che aderiscono al Gruppo collaborando attivamente al perseguimento delle finalità di cui all'Art. 2.
- c) Onorari: il Consiglio Direttivo può, con maggioranza assoluta dei voti, nominare "socio onorario" una personalità del mondo culturale e/o scientifico (che può anche non essere iscritto all'A.T.It.), o che svolga attività di particolare rilievo in armonia con i fini dell'Associazione.
- d) Aggregati: coloro che, in deroga a quanto specificato nella premessa del presente articolo, condividono i propositi del GIRC e aderiscono al Gruppo collaborando attivamente al perseguimento delle finalità di cui all'Art. 2 pur non risultando Soci dell'A.T.It. Tali Soci non possono rivestire ruoli di elettorato passivo all'interno del Gruppo e non hanno diritto di voto.

 e) esercitare ogni altra attività che, direttamente o indirettamente, sia utile al raggiungimento dei fini predetti.

ART. 3 - SOCI

Sono da considerarsi Soci tutte le persone fisiche o giuridiche regolarmente iscritte all'A.T.It., che facciano richiesta di iscrizione e intendano collaborare per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 previa l'approvazione del Consiglio Direttivo del Gruppo. Sono distinti in:

- a) Ordinari: coloro che aderiscono al Gruppo collaborando attivamente al perseguimento delle finalità di cui all'Art. 2;
- b) Onorari: il Consiglio Direttivo può, con maggioranza assoluta dei voti, nominare "socio onorario" una personalità del mondo culturale e/o scientifico con particolari meriti in campo chirotterologico (che può anche non essere iscritto all'A.T.lt.), o che abbia fornito un notevole contributo alla vita dell'associazione. I Soci onorari vengono individuati dal Consiglio Direttivo, il quale deve votarne all'unanimità la candidatura prima di poterla proporre all'Assemblea per la nomina. I Soci onorari sono considerati tali dopo accettazione della nomina conferita.

ART. 4 - ORGANI SOCIALI

Sono organi del Gruppo: l'Assemblea dei Soci il Consiglio Direttivo; il Coordinatore; il Vice Coordinatore; il GIRC può inoltre costituire, a livello inter-regionale, regionale o provinciale, dei Centri di Coordinamento Locali (CCL).

ART. 5 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta dai Soci Fondatori e dai Ordinari entrambi in regola con il pagamento della quota annuale A.T.It., nonchè dai Soci Onorari, questi ultimi con solo potere consultivo.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- approvare la relazione annuale sull'attività del Gruppo e le linee direttive nonchè l'eventuale bilancio consuntivo e preventivo di ciascun esercizio, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- eleggere il Consiglio Direttivo;

Spetta all'Assemblea Straordinaria:

- approvare modifiche allo Statuto;
- deliberare l'eventuale scioglimento del Gruppo;
- deliberare l'eventuale scioglimento dell'intesa con l'A.T.It.

L'Assemblea Ordinaria vota a maggioranza assoluta dei Soci presenti (50% più uno) ed è convocata almeno una

ART. 4 - ORGANI SOCIALI

Sono organi del Gruppo: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Coordinatore; il Vice Coordinatore. Il GIRC può inoltre costituire, a livello inter-regionale, regionale o provinciale, dei Centri di Coordinamento (CC).

ART. 5 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta dai Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota annuale A.T.It., nonché dai Soci Onorari, questi ultimi con solo potere consultivo.
L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.
L'Assemblea Ordinaria vota a maggioranza assoluta dei Soci presenti (50% più uno) ed è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo mediante un avviso da inviare ai soci almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'avviso deve anche contenere l'ordine del giorno.

Sono ammesse due deleghe per persona. L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore che ne constata anche la regolare costituzione. In assenza del Coordinatore l'Assemblea è presieduta dal vice Coordinatore ed in caso di assenza di quest'ultimo dal socio più anziano del Consiglio Direttivo. L'Assemblea Straordinaria vota a maggioranza assoluta volta all'anno dal Consiglio Direttivo mediante un avviso da inviare ai soci almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'avviso deve anche contenere l'ordine del giorno.

È ammessa al massimo una delega per persona. L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore che ne constata anche la regolare costituzione. In assenza del Coordinatore l'Assemblea è presieduta dal vice Coordinatore ed in caso di assenza di quest'ultimo dal socio più anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria vota a maggioranza assoluta dei Soci presenti che debbono costituire un numero non inferiore al 50% degli iscritti, comprese eventuali deleghe.

Può essere convocata:

- a) dal Consiglio Direttivo
- b) dal 50% +1 dei soci

In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza di almeno il 50%+1 dei Soci, in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci.

dei Soci presenti.

Può essere convocata:

- a) dal Consiglio Direttivo;
- b) dal 50% +1 dei soci.

In prima convocazione le Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono valide con la presenza di almeno il 50%+1 dei Soci, in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- a) approvare la relazione annuale sull'attività del Gruppo e le linee direttive nonché l'eventuale bilancio consuntivo e preventivo di ciascun esercizio, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- b) eleggere il Consiglio Direttivo.

Spetta all'Assemblea Straordinaria:

- a) approvare modifiche allo Statuto;
- b) deliberare l'eventuale scioglimento del Gruppo;
- c) deliberare l'eventuale scioglimento dell'intesa con l'A.T.It.

ART. 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, composto da 5 soci, è eletto dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per 2 anni. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Coordinatore ed il vice Coordinatore.

Il Consiglio Direttivo è investito senza eccezioni di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sulle iniziative da assumere per il conseguimento degli scopi del Gruppo, ed in particolare:

- fissa le direttive per la realizzazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di attuazione, ne controlla l'esecuzione;
- decide sull'attività e le iniziative del Gruppo, sulla sua collaborazione con terzi e sulla gestione dei fondi disponibili;
- predispone i rendiconti dell'attività ed i progetti di bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea dei Soci;
- approva le nuove richieste di ammissione e delibera gli eventuali provvedimenti di espulsione;
- delibera la nomina dei Soci Onorari;
- decide eventuali spostamenti della sede del Gruppo;
- convoca l'Assemblea Ordinaria

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Coordinatore con un avviso recapitato, almeno 15 giorni prima della data di convocazione, a ciascuno dei soci. Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide a maggioranza assoluta dei soci in carica. Tutte le cariche sono rinnovabili.

ART. 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, composto da 5 soci, è eletto dall'Assemblea dei Soci con voto segreto e a maggioranza semplice. In caso di parità nei risultati delle votazioni prevale il più giovane di età.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per 2 anni e i singoli membri non sono eleggibili alla stessa carica per più di tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Coordinatore ed il vice Coordinatore.

Il Consiglio Direttivo è investito senza eccezioni di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sulle iniziative da assumere per il conseguimento degli scopi del Gruppo, ed in particolare:

- a) fissa le direttive per la realizzazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di attuazione, ne controlla l'esecuzione:
- b) decide sull'attività e le iniziative del Gruppo, sulla sua collaborazione con terzi e sulla gestione dei fondi disponibili;
- c) predispone i rendiconti dell'attività ed i progetti di bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea dei Soci;
- d) approva le nuove richieste di ammissione e delibera gli eventuali provvedimenti di espulsione;
- e) delibera la nomina dei Soci Onorari;
- f) decide eventuali spostamenti della sede del Gruppo;
- g) convoca l'Assemblea Ordinaria.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Coordinatore con un avviso recapitato, almeno 15 giorni prima della data

ART. 7 - COORDINATORE

Il Coordinatore rappresenta legalmente il Gruppo di fronte a terzi e svolge la funzione di coordinamento del Consiglio Direttivo. Inoltre, si fa carico di rappresentare il Gruppo nei rapporti con le istituzioni ed altre Associazioni, in particolare con il Direttivo dell'A.T.It. Il Coordinatore ha la facoltà di proporre provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo.

ART. 8 - VICE COORDINATORE

Il Vice Coordinatore sostituisce a tutti gli effetti il Coordinatore, in caso di assenza di quest'ultimo.

ART. 9 - CENTRI DI COORDINAMENTO LOCALI

I Centri di Coordinamento Locali (CCL) possono essere costituiti nell'ambito di un territorio inter-regionale, regionale o provinciale con la finalità di rendere più efficiente e capillare l'intervento del GIRC su scala locale. L'istituzione dei CCL deve essere approvata dal Consiglio Direttivo, e ciascun CCL deve essere costituito da un numero minimo di 3 Soci (Fondatori, Ordinari e Aggregati), di cui almeno un Socio Ordinario. Ciascun CCL identifica un Responsabile al proprio interno. Il Responsabile del CCL svolge la funzione di coordinamento del CCL e persegue gli scopi del Gruppo attraverso attività annuali preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 - FONDO COMUNE E ESERCIZIO SOCIALE

Il fondo comune dell'associazione è costituito da: una percentuale sui contributi associativi all'A.T.It. (periodicamente concordata con l'A.T.It.), eventuali contributi straordinari dei soci stabiliti dall'Assemblea, contributi di Enti pubblici e privati, donazioni, lasciti e libertà in genere, rimborsi, eventuali avanzi di gestione. Nel fondo comune potranno inoltre confluire proventi derivanti da occasionali attività di consulenza e formazione in campo chirotterologico assunte direttamente dal GIRC ed espletate dai propri soci, dedotti costi e spese da essi sostenuti, che potranno essere rimborsati secondo le modalità generali stabilite dall'Assemblea. Costituiscono inoltre fondo comune tutti i beni acquistati con introiti di cui sopra.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione del fondo

di convocazione, a ciascuno dei Soci. Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide a maggioranza assoluta dei Soci in carica.

ART. 7 - COORDINATORE

Il Coordinatore rappresenta legalmente il Gruppo di fronte a terzi e svolge la funzione di coordinamento del Consiglio Direttivo. Inoltre, si fa carico di rappresentare il Gruppo nei rapporti con le istituzioni ed altre Associazioni, in particolare con il Direttivo dell'A.T.It. Il Coordinatore ha la facoltà di proporre provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo.

ART. 8 - VICE COORDINATORE

Il Vice Coordinatore sostituisce a tutti gli effetti il Coordinatore, in caso di assenza di quest'ultimo.

ART. 9 - CENTRI DI COORDINAMENTO

I Centri di Coordinamento (CC) possono essere costituiti nell'ambito di un territorio inter-regionale, regionale o provinciale con la finalità di rendere più efficiente e capillare l'intervento del GIRC su scala locale e/o di trattare specifiche tematiche in armonia con le finalità dell'Associazione.

L'istituzione dei CC deve essere approvata dal Consiglio Direttivo, e ciascun CC deve essere costituito da un numero minimo di 5 Soci. L'istituzione di ogni Centro deve essere vagliata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea, dietro presentazione di un programma di lavoro in armonia con le finalità dell'Associazione.

Ciascun CC identifica un Responsabile al proprio interno. Il Responsabile del CC svolge la funzione di coordinamento del CC, persegue gli scopi del Gruppo e comunica con il Consiglio Direttivo del GIRC.

L'attività dei Centri si svolge nell'ambito dell'indirizzo generale del GIRC ed è rendicontata semestralmente al Consiglio Direttivo e annualmente all'Assemblea dei Soci.

ART. 10 - ESERCIZIO FINANZIARIO

Il GIRC può avvalersi di un fondo comune gestito da detta associazione tramite l'A.T.It. Questo fondo può essere costituito da una percentuale sui contributi associativi dell'A.T.It. (periodicamente concordata con l'A.T.It.), eventuali contributi straordinari dei Soci stabiliti dall'Assemblea, contributi di Enti pubblici e privati, donazioni, lasciti e libertà di genere, rimborsi, eventuali avanzi di gestione.

Nel fondo comune potranno inoltre confluire proventi derivanti da occasionali attività di consulenza e formazione in campo chirotterologico assunte direttamente dal GIRC tramite l'A.T.It. ed espletate dai propri soci, dedotti costi e spese da essi sostenuti, che potranno essere rimborsati secondo le modalità generali stabilite dall'Assemblea. Costituiscono inoltre fondo comune tutti i beni acquistati con introiti di cui sopra.

comune, che deve esser comunque in armonia con le finalità statutarie del GIRC.

È vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale nel corso dell'esistenza del GIRC, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno

Il Consiglio Direttivo deve redigere annualmente il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, secondo le disposizione statutarie.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione del fondo comune, che deve esser comunque in armonia con le finalità statutarie del GIRC.

È vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso dell'esistenza del GIRC, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 11 - ACCETTAZIONE DELLO STATUTO

Ciascun Socio si impegna ad accettare all'atto dell'iscrizione il presente Statuto.

ART. 12 - RECESSO DI UN SOCIO.

La qualifica di Socio, oltre che per il mancato rinnovo della quota sociale A.T.It. ove prevista (vedi Art. 3), può venir meno nei seguenti casi:

- Recesso volontario a seguito di comunicazione al Consiglio Direttivo, che ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione.
- Provvedimento di esclusione a seguito di comportamenti ritenuti in contrasto con i fini ed i principi del Gruppo: è deliberato con voto di maggioranza dell'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. Ha effetto immediato.
- Morte: le cariche sociali e lo stato di Socio non sono in alcun caso ereditabili.

ART. 11 - ACCETTAZIONE DELLO STATUTO

Ciascun Socio si impegna ad accettare all'atto dell'iscrizione il presente Statuto.

ART. 12 - RECESSO O ESCLUSIONE DI UN SOCIO.

La qualifica di Socio Ordinario può venir meno per il mancato rinnovo della quota sociale A.T.It. per più di un'annualità, e per decadenza decretata dal Consiglio Direttivo del GIRC per motivi che comportino danno alla vita e all'immagine dell'Associazione.

La qualifica di Socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può venir meno nei seguenti casi:

- a) recesso volontario a seguito di comunicazione al Consiglio Direttivo, che ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione;
- b) provvedimento di esclusione a seguito di comportamenti ritenuti in contrasto con i fini ed i principi del Gruppo: è deliberato con voto di maggioranza dell'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. Ha effetto immediato.

ART. 13 - SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO.

In caso di scioglimento del Gruppo, l'Assemblea dei Soci delibera la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo ad Associazioni, Fondazioni, Enti o comunque ad iniziative aventi scopi affini o connessi a quelli sociali. Sono escluse la ripartizione di quote tra i Soci, il rimborso delle quote associative o la devoluzione a privati.

ART. 14

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le leggi ed i principi del Diritto vigenti.

ART. 13 - SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO.

In caso di scioglimento del Gruppo, l'Assemblea dei Soci delibera la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo ad Associazioni, Fondazioni, Enti o comunque ad iniziative aventi scopi affini o connessi a quelli sociali. Sono escluse la ripartizione di quote tra i Soci, il rimborso delle quote associative o la devoluzione a privati.

ART. 14

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le leggi ed i principi del Diritto vigenti.